

P. d. L.

N. 137/82

IV et

137/92

Consiglio Regionale di Basilicata
Gruppo P.S.I.

Il Presidente

85100 Potenza, li 13/02/92
Via Manhes
Tel. (0971) 411204 - 332363
Prot. n. _____

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DI BASILICATA

S E D E

D.D.L. Recante

" Norme per la qualità della vita dell'anziano "

CONSIGLIO REGIONALE
DI BASILICATA
14.FEB.1992
Prot. N° *503/c*

di iniziativa del
Presidente del Gruppo P.S.I.

Dr. GIANNI PITTELLA
G. Pitella

LA QUALITA' DELLA VITA DELL'ANZIANO

RELAZIONE

Gli anziani costituiscono la categoria più debole della società. Essi hanno bisogno di particolare attenzione e di particolare sensibilità da parte della classe dirigente, perchè prenda nella giusta considerazione la condizione nella quale gli anziani vivono. Non sono rari i casi di quasi inumana emarginazione dell'anziano, di mortificazione della sua esistenza, di incomprendimento dei suoi bisogni e desideri.

In presenza di una condizione spesso di isolamento e di totale abbandono materiale e spirituale, il problema che si pone alla classe dirigente è morale, sociale e civile. E' un problema che non può essere ignorato, non può essere sottovalutato, ma deve essere affrontato e risolto. E' questo lo spirito nell'ambito del quale si muove la legge presentata dal gruppo del P.S.I.

Si propone la istituzione di un servizio socio assistenziale di natura specifica ed efficiente che tuteli, prevenga e rimuova situazioni di bisogno, di emarginazione e di generale disagio nella quale spesso vive l'anziano.

La finalità della legge ha lo scopo, oltre a sostenere l'anziano economicamente laddove si presenta la necessità ed assisterlo fornendo allo stesso quelle prestazioni e beni di cui ha quotidianamente bisogno, di inserirlo nella famiglia e nella società quale componente essenziale e attivo dei due nuclei e quale parte attiva del processo di evoluzione sociale.

L'assistenza che deve essere prestata all'anziano può aver luogo sia al domicilio dello stesso che in altre strutture. Tuttavia, l'anziano, percettore di reddito, deve concorrere alle spese che

si sostengono per assicurargli tutte le prestazioni tendenti a migliorare la qualità della vita, in ragione della sua capacità contributiva. L'onere per le spese di funzionamento del servizio graverà sul servizio sanitario regionale che erogherà per il tramite delle UU.SS.LL. Il servizio può essere prestato, sempre attraverso personale specializzato, infermieri professionali e assistenti sociali, sia direttamente dalle UU.SS.LL. che a mezzo convenzioni da stipulare con associazioni di volontari o con cooperative di servizio che non abbiano finalità di lucro. Le somme erogate per gli scopi che la legge si prefigge devono essere giustificate mediante la presentazione di documentati rendiconti. Le UU.SS.LL. competenti hanno il compito di fare la ricognizione delle persone, di cui la legge si occupa, attraverso le anagrafe dei Comuni e di vigilare sull'espletamento del servizio e sulle spese che a tale scopo si sostengono.

Le somme occorrenti dovranno essere stanziare nello stato di previsione della spesa dell'assessorato alla sanità ed alla sicurezza sociale con imputazione al capitolo pertinente. Le iscrizioni in bilancio delle somme di cui trattasi sono ricorrenti e ogni anno trovano imputazione sullo stesso o corrispondente capitolo.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL
GRUPPO P.S.I.

La qualità della vita dell'anziano.

Art. 1

E' istituito, al fine di tutelare, prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, uno specifico servizio socio-assistenziale in favore dell'anziano.

Art. 2

Il servizio ha lo scopo di operare tutte le iniziative e le scelte dirette a migliorare la qualità della vita dell'anziano.

Sono previsti interventi finanziari a favore dell'anziano provvisto di reddito inadeguato al soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 3

L'anziano ha diritto sia all'assistenza domiciliare che a quella in strutture pubbliche o private convenzionate.

L'assistenza in strutture pubbliche o private convenzionate comporta l'onere, per l'assistito, di concorrere alle spese in ragione della propria capacità contri-

Art. 4

L'assistenza all'anziano, in qualunque forma prestata, è assicurata dal servizio sanitario regionale attraverso le UU.SS.LL. competenti per territorio.

Le UU.SS.LL. possono espletare il servizio con personale proprio o mediante convenzioni da stipulare con associazioni di volontari o con cooperative di servizio che non abbiano finalità di lucro.

Le prestazioni effettuate all'anziano impedito devono essere rese da personale specializzato - infermieri professionali ed, ove occorra, assistenti sociali.

Art. 5

La vigilanza sull'attività svolta in favore dell'anziano e sulla spesa a tale scopo sostenuta spetta alla U.S.L. competente.

Art. 6

Alle UU.SS.LL. deve essere erogato un finanziamento aggiuntivo corrispondente alla spesa annuale da sostenere per le finalità di cui alla presente legge.

Il sodalizio incaricato del servizio deve giustificare semestralmente alla U.S.L. cui fa capo la spesa sostenuta,

mediante la presentazione di rendiconto debitamente documentato, e deve indicare gli obiettivi raggiunti.

Allorchè il servizio viene svolto in amministrazione diretta dall'U.S.L., al responsabile incaricato dell'attività incombe l'obbligo di assolvere la funzione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7

La ricognizione degli anziani bisognosi, al fine di prevedere le somme occorrenti per la copertura delle spese da sostenere, è fatta dalle UU.SS.LL. attraverso le anagrafe dei Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale.

Art. 8

La somma occorrente di L. per l'anno 199.. sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale con imputazione al capitolo "provvidenze e prestazioni in favore dell'anziano", per gli anni successivi sarà imputata sullo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 9

La presente legge è dichiarata

urgente ai sensi del secondo comma
dell'art. 127 della Costituzione ed
entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul
B.U.R.

E' fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.